CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo V - Dei poteri del giudice

Art. 115 Disponibilità delle prove

Salvi i casi previsti dalla legge[c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.